



## **Regolamento del “Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA”**

*D.R. nr. 375/2014 del 19/6/2014*

### **Articolo 1**

#### *Oggetto*

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie (SIMNOVA)

### **Articolo 2**

#### *Finalità e ambiti di intervento*

1. Il SIMNOVA è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi in ambito sanitario, con particolare attenzione all’uso della simulazione come strumento per innovare i programmi di formazione, migliorare la qualità della cura, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza per i pazienti.
2. Il SIMNOVA assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di meglio utilizzare il comune capitale umano e tecnologico, con riferimento alla formazione universitaria e non universitaria con applicazione di nuove tecnologie didattiche nelle varie professioni sanitarie.
3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il SIMNOVA:
  - a. l’alta formazione e l’aggiornamento, secondo metodologie innovative e interdisciplinari, dei professionisti futuri e presenti della cura, con eguale attenzione a tutte le discipline sanitarie, dell’area medica e delle professioni sanitarie;
  - b. la ricerca teorico-empirica, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari alla didattica innovativa con l’utilizzo della simulazione;
  - c. la sperimentazione di strategie e tecnologie formative innovative centrate sull’apprendimento assistito da simulatori e pazienti standardizzati al fine di migliorare la formazione e l’addestramento delle discipline sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti;
  - d. lo sviluppo di metodologie di valutazione valide ed oggettive per migliorare la qualità dell’apprendimento nelle varie professioni sanitarie;
  - e. il supporto e la collaborazione con enti e organizzazioni istituzionalmente incaricati della tutela della salute, anche mediante la prestazione di servizi di consulenza.

### **Articolo 3**

## *Composizione*

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo che ne manifestino l'interesse, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 12.

### **Articolo 4**

#### *Risorse*

1. L'attività del Centro è finanziata:
  - a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
  - b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati;
  - c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **Articolo 5**

#### *Sede*

Il Centro ha sede presso la Direzione Generale di Ateneo, che ne assume la gestione amministrativa individuando il Responsabile Amministrativo. Il centro può avere sedi operative presso i Dipartimenti dell'Ateneo.

### **Articolo 6**

#### *Organi*

Sono organi del Centro:

- a. Comitato di Indirizzo;
- b. Direttore Scientifico;
- c. Comitato Tecnico-Consultivo;
- d. Comitato di Gestione.

### **Articolo 7**

#### *Comitato di Indirizzo*

1. Il Comitato di Indirizzo del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il Comitato di Indirizzo è così composto:
  - a. dal Presidente della Scuola di Medicina;
  - b. da 2 rappresentanti designati da ciascun Dipartimento di Area Medica aderente al Centro;
  - c. da 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento diverso da quelli di cui al punto precedente aderente al Centro;
  - d. da 1 rappresentante eventualmente designato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità;
  - e. da un rappresentante di ogni altro ente e/o centro esterno aderente a SIMNOVA ai sensi dell'art. 12. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni

aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.

3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
4. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Scuola di Medicina.
5. Partecipa al Comitato anche il Direttore Scientifico con diritto di voto ed il Responsabile Amministrativo della gestione del Centro con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente della Scuola, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta.
6. Il Comitato di Indirizzo è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente della Scuola fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Scuola. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati.
8. Il Comitato di Indirizzo può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Comitato di Indirizzo:
  - a. approva, su proposta del Direttore scientifico, il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse; rivolge al Direttore scientifico proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la relazione annuale del Direttore scientifico;
  - b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore scientifico; rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore scientifico, Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico-Consultivo, nonché le conseguenti richieste d'intervento; approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.
  - c. delibera l'affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,
  - d. il Comitato di Indirizzo può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.

## **Articolo 8**

### *Direttore scientifico*

1. Il Direttore scientifico coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.
2. E' nominato dal Rettore, sentito il parere del Comitato di Indirizzo, tra persone di chiara fama e competenza delle tematiche di interesse del Centro.
3. Il Direttore Scientifico rimane in carica 4 anni e può essere rinominato.
4. Il Direttore scientifico:
  - a. partecipa alle sedute del Comitato di Indirizzo con diritto di voto;
  - b. presiede il Comitato di Gestione e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
  - c. presiede il Comitato Tecnico-Consultivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;

- d. coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del Comitato di Gestione;
  - e. redige, con la collaborazione del Responsabile Amministrativo della gestione del Centro, la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
  - f. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro.
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore scientifico può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Comitato di Gestione, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.

### **Articolo 9**

#### *Comitato Tecnico-Consultivo*

1. Il Comitato Tecnico-consultivo è composto dal Direttore scientifico, che lo presiede, dai componenti eventualmente designati tra i docenti (universitari e non universitari) in numero di uno da ciascun Consiglio di Corso di Laurea e uno da ciascuna Scuola di Specializzazione, dei Dipartimenti aderenti al Centro, e ha funzioni consultive.
2. Il Comitato Tecnico-consultivo può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza su problemi che sono oggetto dell'attività del Centro.
3. Il Comitato Tecnico-consultivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore scientifico, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta
4. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno un terzo dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore scientifico.
5. Il Comitato Tecnico-consultivo:
  - a. condivide le linee di indirizzo delineate dal Comitato di Indirizzo ed eventualmente propone nuovi impegni pragmatici.
  - b. esprime parere sulla relazione annuale del Direttore scientifico.
6. Il Comitato Tecnico-consultivo può costituire al suo interno Commissioni di area e può nominare i rispettivi Coordinatori che durano in carica un anno e sono rinnovabili. I Coordinatori, ciascuno per la propria area specifica, svolgono le seguenti funzioni:
  - a. promuovono, in collaborazione con il Direttore scientifico, l'organizzazione di seminari, congressi, convegni, corsi di aggiornamento;
  - b. curano, all'inizio di ogni anno di attività, la predisposizione del programma dettagliato delle attività per la propria area;
  - c. collaborano con il Direttore scientifico, ove necessario, alla predisposizione della relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno;
  - d. curano, in collaborazione con il Direttore scientifico, la promozione dell'informazione per la diffusione dei risultati;
  - e. per ciascuna delle attività da svolgere, collaborano con il Direttore scientifico all'identificazione del personale da coinvolgere, degli spazi, dei laboratori e delle strumentazioni necessarie.

### **Articolo 10**

#### *Comitato di Gestione*

1. Il Comitato di Gestione è l'organo di gestione del Centro.

2. Il Comitato di Gestione esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri organi del Centro. Il Comitato di Gestione è composto da tre membri, tra i quali il Direttore scientifico. Inoltre partecipa alle sedute, quale membro aggiunto, il Responsabile Amministrativo della gestione del Centro con voto consultivo.
3. I restanti due membri sono individuati dal Comitato di Indirizzo per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.
4. Il Comitato di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Direttore scientifico, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno due dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore.

### **Articolo 11**

#### *Personale*

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.

### **Articolo 12**

#### *Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi*

1. Il SIMNOVA persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività.  
In quest'ottica, il Comitato di Indirizzo può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del Comitato di Indirizzo salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2.e . Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro,
3. Le afferenze decadono con il Comitato che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato.

### **Articolo 13**

#### *Beni inventariabili*

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

### **Articolo 14**

#### *Recesso e scioglimento*

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Comitato di Indirizzo e comunicato all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

### **Articolo 15**

#### *Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato*

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono assegnati al Dipartimento di afferenza del Responsabile Scientifico dei beni stessi.
2. I beni eventualmente concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

### **Articolo 16**

#### *Durata del Centro*

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Il Centro ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

### **Articolo 17**

#### *Disposizioni transitorie*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà i nominativi dei due membri nel Comitato di Indirizzo di cui all'art. 7 comma 2.
1. il Rettore nomina il Direttore Scientifico entro 10 giorni dall'insediamento del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

### **Articolo 18**

#### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.